

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE 9 GIUGNO 2026, N. 11170

Aggiornamento della scheda relativa ai sottoprodotti in plastica denominati "residui e sfrisi", "lastre, barre o tubi interi non conformi" e "pezzi non conformi"- processo produttivo n. 8

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 12 luglio 2022, n. 87 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la Determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";
- la Determinazione 8 maggio 2023, n. 9752 "Ridefinizione della composizione del coordinamento permanente sottoprodotti";

Richiamata la propria Determinazione n. 23512 del 19/12/2019 con cui è stata approvata la scheda tecnica del processo produttivo n. 8, dal quale hanno origine i sottoprodotti "Residui e sfridi di materie plastiche";

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei sottoprodotti in plastica denominati "Residui e sfridi", "Lastre, barre o tubi interi non conformi", "Pezzi non conformi";
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise, come risulta dai documenti agli atti del Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare della Regione Emilia-Romagna, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Rilevato che:

- la scheda tecnica del processo produttivo n. 8, approvata con Determinazione n. 23512 del 19/12/2019 è relativa a residui in plastica (originati dalla produzione di oggetti plastici destinati al contatto con gli alimenti);
- il processo produttivo analizzato (sebbene non correlato alla produzione di oggetti destinati al contatto con alimenti) origina residui sempre in materiale plastico che, se gestiti con opportune accortezze, possono comunque essere classificati come sottoprodotti;
- da confronti avvenuti con gli operatori del settore e con i partecipanti al Coordinamento permanente dei sottoprodotti, è emersa la possibilità di aggiornare i contenuti della Scheda tecnica del processo produttivo n. 8 ricomprendendovi anche i sottoprodotti sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di:

- provvedere a modificare la Scheda tecnica del processo produttivo n. 8, aggiornandola con i contenuti relativi al processo di produzione analizzato;
- approvare la Scheda, allegato parte integrante del presente atto, nella quale sono riportate le caratteristiche del processo di produzione dei sottoprodotti in plastica;
- disporre che la Scheda relativa al Processo produttivo n. 8 allegata alla Determinazione n. 23512 del 19/12/2019 sia sostituita dall'allegato 1), parte integrante della presente determinazione;
- disporre che le imprese che producono i sottoprodotti in plastica aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata, possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Visti:

- la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 25492 del 29 dicembre 2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 08 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Scheda relativa ai sottoprodotti in plastica denominati “Residui e sfridi”, “Lastre, barre o tubi interi non conformi”, “Pezzi non conformi” - Processo produttivo n. 8, allegato parte integrante della presente determina;
2. di disporre che la Scheda relativa al Processo produttivo n. 8 allegata alla Determinazione n. 23512 del 19/12/2019 sia sostituita dall’allegato 1), parte integrante della presente determinazione;
3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Cristina Govoni

Scheda relativa ai sottoprodotti in plastica denominati "Residui e sfridi", "Lastre, barre o tubi interi non conformi" e "Pezzi non conformi" - Processo produttivo n. 8

1. Denominazione dei sottoprodotti

Residui della lavorazione di materie plastiche e sfridi ottenuti dalla macinazione di tali residui; Lastre, barre o tubi interi non conformi; Pezzi non conformi.

2. Tipologia di sottoprodotto

Industria delle plastiche e di lavorazione delle materie plastiche.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

- i. Residui e Sfridi. Si tratta di rifili, frammenti, pezzi, scaglie derivanti da lavorazioni di taglio, tranciatura, rifilatura, foratura, sagomatura, piegatura, termoformatura, fresatura, finitura su materiali plastici.

I "residui e sfridi" sono ottenuti nell'ambito della produzione di oggetti plastici destinati al contatto con gli alimenti o all'uso farmaceutico. Sono altresì ottenuti da altre attività produttive, in cui si verificano lavorazioni di materie plastiche, che garantiscano, nei propri sottoprodotti, l'assenza di sostanze estranee e la loro separazione per tipologia di polimero.

Gli "Sfridi" si presentano come scaglie granulate di dimensioni inferiori a 60 mm e possono anche derivare dalla macinazione dei "residui" della lavorazione di materie plastiche.

- ii. Lastre, barre e tubi interi non conformi. Si tratta di pezzi in ingresso che già ad una prima selezione/verifica risultano inadatti all'impiego nel processo di lavorazione.

Le "lastre, barre e tubi interi non conformi" sono ottenute garantendo, nei sottoprodotti, l'assenza di sostanze estranee e la separazione per tipologia di polimero.

- iii. Pezzi non conformi. Si tratta di semilavorati o pezzi finali che risultano non conformi alle specifiche tecniche richieste.

I "pezzi non conformi" sono ottenuti da lavorazioni su materie plastiche che garantiscano, nei loro sottoprodotti, l'assenza di sostanze estranee e la separazione per tipologia di polimero.

4. Utilizzatori

L'utilizzo dei sottoprodotti può avvenire nello stesso processo produttivo oppure esternamente ad esso per la realizzazione di prodotti finiti o semilavorati in materiale plastico.

L'utilizzatore è un'industria attiva nelle lavorazioni di materiale plastico per la produzione di semilavorati o prodotti finiti in materiale plastico.

Nel caso in cui l'utilizzatore sia autorizzato anche ad attività di recupero di rifiuti, dovrà evitare ogni commistione tra rifiuti e sottoprodotti, garantendone una netta e distinta separazione, sia in fase di stoccaggio che in fase di lavorazione, mediante, ad esempio: l'utilizzo di aree separate, adeguatamente dotate di cartellonistica identificativa; una idonea etichettatura dei prodotti risultanti, atta a evidenziarne l'origine, da rifiuto o da sottoprodotto; la predisposizione di flussi indipendenti di materiali in fase di lavorazione mediante l'adozione di specifiche procedure operative e di controllo con particolare attenzione alle fasi di cambio del prodotto in ingresso.

5. Trattamenti

I residui, le lastre, barre e tubi interi non conformi e i pezzi, oggetto di lavorazione, non conformi possono essere:

- ceduti tal quali all'utilizzatore per essere utilizzati senza necessità di trattamento;
- ceduti all'utilizzatore previa macinazione da parte dell'azienda produttrice del residuo, effettuabile anche in conto lavorazione (per la cessione all'utilizzatore come sfridi).

In caso di macinazione in conto lavorazione la responsabilità relativa alla qualifica del sottoprodotto rimane in capo al produttore del residuo fino alla cessione all'utilizzatore.

Gli sfridi sono, invece, utilizzati direttamente senza necessità di trattamenti.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo deve rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

I sottoprodotti devono, inoltre, rispondere ai requisiti tecnico prestazionali previsti dalla norma UNI 10667-1:2017 o dalle norme UNI di riferimento per le singole tipologie di polimeri (a titolo di esempio: UNI 10667-2:2010 per il polietilene, UNI 10667-6:2011, per il PVC, ecc.).

Qualora originati da industrie diverse da quelle alimentari o farmaceutiche, i sottoprodotti devono mantenere le stesse caratteristiche dei materiali in ingresso in termini di composizione e percentuale di impurezza. Deve essere anche garantita la separazione tra sottoprodotti di diversi polimeri.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

In proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

Gli sfridi sono raccolti all'interno di big-bag, in cassoni metallici ovvero in altre tipologie di idonei contenitori e sono normalmente depositati all'interno di locali protetti dagli agenti atmosferici, oppure all'esterno ma comunque sempre opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare e agli agenti atmosferici.

Le altre tipologie di sottoprodotti sono raccolte in container chiusi o big-bag. Possono inoltre essere raccolte in casse, ceste, cavalletti metallici, gabbie, bancali o baie posizionate al chiuso o sotto tettoia o con altre modalità in grado, comunque, di garantire idonea protezione dagli agenti atmosferici.

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione per il suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire in tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo di deposito massimo di 3 anni dalla data di produzione del sottoprodotto.

I contenitori in cui sono depositati i residui e gli sfridi sono etichettati al fine di identificarne il contenuto, il peso ed il lotto in modo che ne sia assicurata la tracciabilità. L'etichetta contiene, di norma, le seguenti informazioni:

- indicazione della tipologia di sottoprodotto/prodotto;
- identificazione del Produttore;
- elementi di identificazione del lotto;
- identificazione del materiale ai fini di riutilizzo (UNI EN ISO 1043-1 e Simbolo materiale plastico);
- massa netta in chilogrammi;
- rispondenza alla norma tecnica di riferimento (es. Sottoprodotto conforme alla UNI 10667-1:2017);
- ogni altra indicazione prevista dalla legislazione vigente.

La movimentazione dei sottoprodotti all'interno dell'azienda produttrice e in sede di trasporto deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Il trasporto dei sottoprodotti viene effettuato utilizzando automezzi chiusi al fine di garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici. I sottoprodotti nelle fasi di trasporto sono adeguatamente etichettati per garantire l'identificabilità e la tracciabilità del contenuto di ogni unità di movimentazione. Il carico è accompagnato da un documento di trasporto con indicazione dell'identità e del lotto di ogni singola unità di movimentazione.

Nel caso di macinazione in conto terzi, la responsabilità connessa alla qualifica di sottoprodotto rimane in capo al produttore del residuo fino alla cessione definitiva all'utilizzatore finale. L'etichettatura potrà pertanto essere eseguita solamente al termine delle lavorazioni in conto terzi.
